



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE  
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF  
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio  
dei ministri

**Ministero della transizione ecologica**

Ufficio di Gabinetto  
[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)  
DG CRESS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)  
DG archeologia belle arti e paesaggio  
Servizio V  
[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DICA 0021775 P-4.8.2.8  
del 02/08/2022



e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**  
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "San Severo La Penna" costituito da 14 aereogeneratori localizzato nel comune di San Severo - Località La Penna (FG), incluse le relative opere di connessione elettrica e relative infrastrutture; progetto presentato dalla Tozzi Green S.p.A.  
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Avv. dello Stato  
*Sergio Fiorentino*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL

28 LUGLIO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato in "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO, inoltre, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA la nota prot. n. 7593 del 16 aprile 2021 con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*),



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione di alcuni procedimenti di valutazione di impatto ambientale, fra i quali quello relativo al progetto di parco eolico denominato "Parco eolico San Severo La Penna", sito nel comune di San Severo (FG), proposto dalla Tozzi Green S.p.A.;

ATTESO che il progetto denominato "San Severo La Penna" prevede la realizzazione di un parco eolico di potenza complessiva pari a 47,6 MW, costituito da 14 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 3,4 MW, e delle relative opere ed infrastrutture necessarie al collegamento alla Rete di trasmissione nazionale (RTN) e per la consegna dell'energia alla Stazione elettrica, che sarà realizzata in prossimità della esistente stazione sita in località Motta Regina nel comune di San Severo;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla Tozzi Green S.p.a., con nota del 13 dicembre 2017, acquisita con prot. n. 29558/DVA del 20 dicembre 2017, relativa al progetto di impianto eolico in esame;

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 8 gennaio 2018;

CONSIDERATO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, a seguito della consultazione pubblica, sono pervenute le osservazioni della Lucky wind 4 S.r.l (prot. 13053/DVA del 6 giugno 2018) e del Sig. Giuseppe di Sena (prot. 2937/DVA del 6 febbraio 2018), formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

ATTESO che le summenzionate osservazioni, unitamente alle controdeduzioni fornite dal Proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il parere negativo n. 2966 del 15 marzo 2019, espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica relativo, in particolare, al rischio di impatti cumulativi con altri impianti presenti nel medesimo territorio ed al fatto che potrebbero essere rilasciate autorizzazioni tra di loro "confittuali";

VISTO il successivo parere sul menzionato progetto, n. 3106 del 2 agosto 2019, favorevole con prescrizioni, reso dalla predetta Commissione in esito alle integrazioni al progetto effettuate dalla Società proponente, che ha valutato l'impatto cumulativo come scarsamente significativo in relazione all'indagine condotta sul *buffer* di 10 km dall'impianto, ai sensi del D. M. 10 settembre 2019, e dalla verifica della intervisibilità nel raggio di 20 km dall'impianto, di cui all'Area vasta indicata dal Piano paesaggistico della regione Puglia;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**PRESO ATTO** che nel citato parere n. 3106 del 2 agosto 2019 si rende noto che, nel corso del procedimento di valutazione di impatto ambientale, la regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale n. 795 del 22 maggio 2018, aveva dapprima reso un parere parzialmente positivo, successivamente annullato con delibera della Giunta regionale n. 1366 del 2018, che ha reso un parere di compatibilità ambientale negativo sul progetto, anche in adesione alla posizione espressa dal comune di San Severo, che ritiene l'opera in contrasto con il vigente Piano urbanistico generale;

**VISTO** il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

**VISTA** la nota n. 26746-P del 27 settembre 2019 con la quale il Ministero della cultura ha reso un parere tecnico istruttorio negativo, confermato successivamente con la nota n. 38783-P del 24 dicembre 2019, anche alla luce del parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, con nota prot. n. 2034 del 14 marzo 2018;

**PRESO ATTO** che nelle sopracitate note il predetto Dicastero ha evidenziato: il potenziale effetto cumulo dell'opera con gli altri impianti eolici presenti nella medesima area; il contrasto con il menzionato PPTR, che classifica l'area di progetto come paesaggio rurale storicizzato (articolo 83 delle Norme tecniche d'attuazione) nel quale non sarebbe consentita l'installazione di aerogeneratori di medie e grandi dimensioni; l'interferenza del cavidotto con alcuni tratturi e corsi d'acqua pubblici tutelati dall'articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché l'impatto delle opere in progetto con "aree a rischio archeologico";

**VISTI** gli esiti della riunione indetta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento amministrativo per il 7 ottobre 2021, al fine di acquisire i necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

**PRESO ATTO** che nel corso della citata riunione del 7 ottobre 2019 il Ministero della cultura ha ribadito il proprio parere negativo sul progetto in argomento, confermato anche con successiva nota prot. n. 35212-P del 20 ottobre 2021, rappresentando, in particolare, la situazione di sovraffollamento di impianti eolici nella provincia di Foggia e il conseguente effetto cumulo;

**ATTESO** che il Ministero della transizione ecologica ha rappresentato come la sottoscrizione, da parte dell'Italia, degli impegni internazionali finalizzati alla riduzione interna delle emissioni con l'obiettivo vincolante di riduzione interna netta di almeno il 55% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e la predisposizione del Piano nazionale integrato energia e clima PNIEC 2030 comportino, necessariamente, un aumento degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;

**ATTESO** che in sede di riunione il Ministero della cultura e il Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo e al superamento delle motivazioni a base del dissenso;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricit ", ove   indicato che *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonch  le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilit  ed indifferibili ed urgenti"*;

VISTO che il predetto articolo 12, al comma 7, stabilisce che gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libert  di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilit  sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonch  gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *"Burden sharing"*;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella pi  ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si   impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessit  di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

RITENUTO, inoltre, con riguardo all'effetto cumulo con gli altri impianti esistenti, che nei 20 km di Area Vasta possono escludersi impatti significativi per quanto attiene il paesaggio e l'aspetto della intervisibilit , come confermato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel citato parere;

RITENUTO, con riferimento al cavidotto di connessione alla Rete di trasmissione nazionale, che la posa interrata avverr  ad una profondit  di 1,2 metri e che la stessa sar  effettuata usando mezzi meccanici al fine di evitare che le acque di ruscellamento si riversino negli scavi ed, infine, che il percorso dello stesso correr , quasi totalmente, su strade esistenti o di nuova



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

realizzazione, come precisato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel citato parere;

CONSIDERATO, con riguardo agli aspetti di tutela archeologica, che le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi della normativa di settore e che, in ogni caso, eventuali presenze archeologiche saranno tenute in conto attraverso un adeguato monitoraggio;

CONSIDERATO che gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, a norma del citato articolo 12, comma 7, possono essere collocati in zone classificate agricole e che le opere in progetto ricadono all'interno di tali zone;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica

## DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico e relative opere di connessione, denominato "Parco eolico San Severo La Penna", della Tozzi Green S.p.a., di potenza complessiva pari a 47,6 MW, localizzato nel comune di San Severo (FG), a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3106 del 2 agosto 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari

3026



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Roma, li 01 AGO 2022

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. G. L. G.' or similar, written over a faint, illegible stamp.